

## LXX.

## TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — Sunto di petizioni — Congedi — Discussione del progetto di legge relativo alla proroga del termine fissato dalla Legge 18 luglio 1878 per l'elezione del Consiglio comunale di Firenze — Discussione dello schema di legge concernente una Convenzione pel reciproco trattamento daziario fra l'Italia e la Francia — Raccomandazione del Senatore De Cesare, a cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Discussione del progetto di legge relativo alla proroga del termine fissato dalla Legge 2 luglio 1872, N. 894, per chiedere la pensione o l'indennità malgrado l'interruzione di servizio — Osservazioni e dubbi del Senatore Finali — Dichiarazione del Relatore, Senatore Mauri — Osservazioni del Senatore Caccia, e risposte del Senatore Mauri e del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Finali, e altre osservazioni dei Senatori Caccia e De Filippo — Proposta del Senatore Finali di un articolo di aggiunta non accettato dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Reiezione della proposta del Senatore Finali — Appello nominale per la votazione dei tre progetti dianzi discussi — Discussione del progetto di legge relativo allo Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri — Discorsi dei Senatori Mamiani e Pepoli Gioachino — Risultato della votazione dei tre anzidetti progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge il processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

## Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 180. Angelo Pitarelli, commesso di Liceo in riposo, domanda che nel progetto di legge per la proroga del termine fissato dalla legge 2 luglio 1872 per chiedere la pensione malgrado l'interruzione di servizio, venga introdotta una modificazione in favore di coloro che abbiano chiesto una sanatoria prima di essere collocati a riposo.

(Mancante dell'autenticità).

181. Alcuni Parroci appartenenti al Collegio Elettorale d'Isola della Scala (Diocesi di Ve-

rona) domandano che venga abrogata o almeno modificata la legge relativa alla leva dei chierici.

Domandano un congedo i Senatori: Rossi Alessandro di un mese; il Senatore Michiel di giorni 15; i Senatori Belgioioso Carlo e Rizzari di giorni 8 per motivi di famiglia; e i Senatori Serra Domenico, Galeotti e Duca di Sartirana di un mese; i Senatori Varano e Casati di giorni 15, e il Senatore Annoni di giorni 8 per motivi di salute che viene loro dal Senato accordato.

## Discussione di 5 progetti di legge.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge intitolato: « Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio Comunale di Firenze ».

Prego uno dei signori Senatori Segretari a volerne dare lettura.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Il termine entro il quale, a senso della legge 18 luglio 1878, N. 4464, si dovrebbe procedere alla elezione del Consiglio comunale di Firenze, potrà, per Decreto Reale, essere prorogato per un termine ulteriore non maggiore di tre mesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, sarà rinviato alla votazione a squittinio segreto.

Si procede all'altro progetto di legge intitolato: « Convenzione pel reciproco trattamento daziario fra l'Italia e la Francia ».

Prego uno dei signori Senatori Segretari a volerne dare lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione provvisoria per il reciproco trattamento daziario sottoscritta in Roma tra l'Italia e la Francia il 15 gennaio 1879, e le cui ratificazioni furono scambiate il...

Interrogo il Senato se creda, secondo il solito, di dispensare dalla lettura della convenzione, che è stampata e sta sotto gli occhi di tutti i signori Senatori.

(La dispensa è accordata).

PRESIDENTE. È aperta su questo progetto la discussione generale.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. In quest'occasione stimo opportuno di fare una semplice raccomandazione al Governo del Re.

Il presente Trattato provvisorio avrà la durata di un anno, quindi io prego l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e i suoi Colleghi Ministri delle Finanze e degli Affari Esteri di tener presenti, allorchè dovranno fare ulteriori trattazioni per la stipulazione del Trattato definitivo, le discussioni svoltesi in Senato nell'anno 1878 a proposito del Trattato approvato dal Parlamento italiano e respinto dal francese, nonchè gli ordini del giorno in quella

stessa occasione votati, e finalmente le osservazioni che furono fatte su ciascun articolo di quel Trattato.

I voti del Parlamento sono l'espressione dei bisogni e degli interessi nazionali. Il Governo ha l'obbligo di non obbliarli, tanto più che gioveranno a fortificare l'opera sua, allorchè esso dovrà trattare col Governo francese per le finali convenzioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

L'onorevole Senatore De Cesare accenna ad un dovere da adempiersi da parte del Governo, non ad un dovere o di già negletto o che vi fosse il minimo indizio di probabile inosservanza. Io lo ringrazio anche per questa ragione. Il Governo non può adempiere meglio il proprio dovere che cercando di mettere in armonia l'insieme dei voti manifestati nel Parlamento ed informandoli nella grave materia dei trattati di commercio ad un principio fecondo di libertà e di progresso.

Ora, siccome nell'altro ramo del Parlamento fu fatta un'avvertenza identica a quella del Senatore De Cesare, e mi affrettai a rispondere che della parte non peranco soddisfatta dei voti il Governo avrebbe fatto oggetto dei suoi studi, così l'avvertenza dell'onorevole Senatore De-Cesare giunge opportuna perchè il Governo assuma la responsabilità di mettere in armonia l'una parte di opinioni coll'altra. Codesto indubbiamente è un suo imprescindibile dovere; imperciocchè non sia improbabile che in qualche modo vi possa essere, non dirò un aperto antagonismo, ma una certa dissonanza tra qualche raccomandazione di una Camera con qualcheduna dell'altra. Ma allorchè il Governo dovrà intendere ad un lavoro di coordinamento, il Senato da un canto, la Camera dei Deputati dall'altro, sapranno meglio apprezzarne l'indirizzo. In fatti, dovendo il Governo nei suoi atti rispondere a fini molto elevati, ove non potesse esaudire tutti i voti dei due rami del Parlamento, dovrà ritenersi che vi è stato costretto dal dovere richiesto dalla necessità di concordare tutto il lavoro alle sue diverse parti, evitando ogni offesa ai principî e ai legittimi interessi.

In conseguenza, nell'assicurare l'onorevole

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

Senatore De Cesare del proposito del Governo di tenere in tutto conto la sua raccomandazione, lo ringrazio di avermi offerto l'occasione di manifestare il mio pensiero.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Ringrazio l'onor. signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e mi farò un piacere da prendere atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, trattandosi di un solo articolo, la votazione s'intenderà inviata allo squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per chiedere la pensione o l'indennità malgrado l'interruzione di servizio.

PRESIDENTE. È ora all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: Proroga del termine fissato dalla Legge per chiedere la pensione o l'indennità malgrado l'interruzione di servizio.

Si dà lettura del progetto.

Articolo unico.

Coloro i quali, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, N. 894, Serie 2<sup>a</sup>, lasciarono trascorrere il termine stabilito dall'art. 3<sup>o</sup> della stessa legge senza invocarne i benefici, restano abilitati a far valere ulteriormente i loro titoli entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.....

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Nell'anno 1859-60 furono promulgati in Lombardia, nell'Emilia, nell'Umbria e a Napoli decreti reintegrativi e riparatori a favore di quegli individui che negli anni 1848 e 1849, avendo aderito e dato opera ai Governi sorti dal movimento nazionale, ebbero troncata la loro carriera civile o militare dai Governi restaurati. Si reputò giusto considerarli, per una finzione civile, come in esercizio non interrotto delle loro funzioni. Per dieci e più anni erano stati sprovveduti di ogni stipendio; molti

avevano languito nella miseria. Per altro quella finzione civile non poteva dare, come non diede, diritto a riscuotere arretrati di sorta alcuna.

Nella Toscana, nella Sicilia e nelle Marche i Governi provvisori del 1859 e del 1860 non avevano promulgato alcun provvedimento a quest'uopo. Da ciò una diversa condizione ed una diversità di trattamento per individui, che avevano agito per la stessa causa e sofferto per opera degli stessi Governi, con offesa al principio dell'uguaglianza e della solidarietà nazionale. A quest'inconveniente riparò la legge del 14 aprile 1864 fatta per le pensioni degli impiegati civili, la quale col suo art. 42 estese alle Marche ed alla Toscana i benefici del Decreto pubblicato il 26 settembre 1860 nell'Umbria, ed estese alla Sicilia i benefici del Decreto promulgato il 16 di quello stesso mese ed anno a Napoli.

Dopo l'ottobre 1866 alla Venezia, e dopo il settembre 1870 quelle Leggi e quei Decreti furono estesi ad ogni utile effetto anche alla Provincia di Roma.

Codesti provvedimenti non profittarono a tutti i destituiti dai Governi restaurati nel 1848-49, sibbene soltanto a coloro che erano stati impiegati con nomina regolare dai Governi stessi prima di servire ai Governi sorti dalla rivoluzione, e che poscia avevano subito le ire e le vendette delle reazionarie restaurazioni.

Questa restrizione rispondeva al concetto, che quelli, i quali avevano incominciato a servire sotto un Governo provvisorio, non avessero potuto considerarsi come stabilmente impiegati; e che non avessero sofferto vero danno tornando nella condizione in cui trovavansi prima che fossero sorti quei Governi.

La restrizione aveva per certo ottenuto l'effetto da rendere minore l'onere proveniente alle finanze del Regno d'Italia da quelle Leggi e da quei Decreti riparatori e reintegrativi, ma in pratica riesciva dura a molti, in ispecie ai più onemeriti ed ai più perseguitati; ed anzi pareva che quella restrizione offendesse il principio nazionale, quasiché si riconoscesse soltanto la legittimità di quelle nomine che erano state fatte da Governi, i quali prima nel 1848-49, e quindi inappellabilmente nel 1859-60, erano stati condannati dalla volontà nazionale, che li atterrava.

La disparità di trattamento riesciva più grave

e più molesta, ed insieme più evidente nell'esercizio il quale costituisce una sola famiglia, ed è come il fuoco, il centro dell'unità nazionale: perciò con la legge del 23 aprile 1865 fu concesso ai militari che facevano parte dell'esercito di far computare come servizio effettivo il tempo, durante il quale era stato interrotto l'esercizio dell'impiego, al quale erano stati assunti dai Governi provvisori del 1848-49.

Simile disposizione non tardò guari ad esser promulgata per gli individui appartenenti all'armata.

Gli impiegati civili del Regno, che avevano già avuto da quei Governi nomine ad impieghi civili e militari, rimanevano malgrado ciò senza alcun provvedimento; e benchè la giustizia e l'equità di provvedere anche ad essi fosse evidente, tanto premevano le strettezze finanziarie e il proposito di conseguire il pareggio, che dovettero aspettare per ben sette anni l'invocato provvedimento.

Questo alla fine fu dato dalla legge del 2 luglio 1872, la cui somma si contiene nel primo articolo che suona così:

« Coloro i quali, avendo prestato servizio effettivo e retribuito da stipendio, per nomina ottenuta regolarmente, sia in uffici civili, sia nelle milizie di terra o di mare, ai Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche al cessare di questi non continuarono nel servizio o vennero più tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni e furono poi riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale, avranno diritto a che sia loro computato, per gli effetti della pensione o indennità, il tempo della interruzione.

« Questo stesso diritto avranno gl'impiegati di nomina pontificia, che furono dimessi dall'ufficio per cagione politica, dopo i movimenti insurrezionali del 1860 e del 1867 ».

L'approvazione di quella legge era stata preceduta da un'istruttoria, come si suol dire; erano stati cioè invitati tutti quegli impiegati civili che credessero di aver diritto ad invocare il beneficio della sanatoria del tempo perduto nell'esercizio dell'impiego in causa della destituzione sofferta dai Governi restaurati, a fare le loro dimostrazioni; e fu soltanto dopo aver raccolte le dimande, sulla base delle quali credette poter calcolare, che nell'insieme non ne sarebbe venuto alle Finanze un aggravio

maggiore di 300 mila lire, come il Ministro delle Finanze dichiarò al Parlamento, che fu votata la legge.

Anzi, perchè non si corresse pericolo di eccedere questo limite delle 300 mila lire, dapprima si proponeva che il beneficio della legge fosse limitato a quelli che avevano invocato il beneficio della sanatoria prima della promulgazione della legge stessa; e se per un principio di equità la legge poscia concedette, non senza difficoltà ed opposizioni, che gli interessati avessero un nuovo termine per fare la dimanda, lo concedette assai breve, cioè fino al 31 luglio 1872.

Questo termine a molti parve troppo breve; ma così dalle relazioni che precedettero il progetto di legge, come dalle discussioni e dal testo della legge stessa risultava che quel termine era perentorio.

Perciò la Corte dei Conti ha respinto sempre qualunque istanza presentata dopo scaduto il termine stabilito nell'art. 3 della legge.

Ora, del progetto che è proposto alla nostra approvazione, quale è il fine sostanziale, e, dico anzi, unico?

Il fine del progetto di legge che ci sta innanzi è circoscritto ad allargare il termine che fu concesso dalla legge del 2 luglio 1872. Questo progetto, quando sia approvato dal Parlamento, darà un anno di tempo dalla promulgazione della nuova legge agli interessati per presentare la domanda della sanatoria, e produrre i titoli.

Ma quando sia promulgata questa legge resterà un dubbio. *Quid juris* per quegli individui che dal 1872 in qua (e se non saranno molti neppure saranno pochissimi, perchè sono passati 7 anni), cessarono di appartenere all'amministrazione dello Stato, e nella liquidazione della loro pensione o indennità non poterono far computare il tempo dell'interruzione per il solo motivo di non averne fatta la domanda nel tempo voluto dalla legge del 1872?

Nè si dica che su di queste liquidazioni di pensione e di indennità, siano negative o positive, come affari già liquidati non debba avere alcuna influenza questa legge.

Siffatta opinione contrasterebbe a quel principio di equità che principalmente ispira provvedimenti di simil genere. Di più, dirò che vi hanno esempî in altre leggi analoghe, da cui

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

risulta che i benefici delle leggi nuove si estendevano anche a fatti già consumati. Mi basti citare la legge del 7 febbraio 1865, la quale modificò la legge del 27 giugno 1850 per le pensioni dei militari.

Or bene, quella legge espressamente dichiarò che alcuni dei suoi benefizi, non tutti, si estendevano anche alle pensioni già liquidate, e che coloro che erano già in possesso della pensione potevano domandare che la medesima fosse riformata.

Così la legge del 26 marzo 1871 stabilì, che le campagne di guerra dovessero esser computate anche nel determinare l'assegno dei militari collocati in riforma; mentre prima le campagne di guerra erano computate solo nella liquidazione delle vere e proprie pensioni dei militari collocati a riposo.

Or bene, l'articolo 1° di quella legge dichiarò che il computo delle campagne potesse essere invocato anche da quei militari che precedentemente alla legge essendo stati collocati in riforma, avevano ottenuto la liquidazione del loro assegno, senza che si fosse tenuto conto delle campagne.

Quindi non è contro alla equità, né contro alla giustizia, né contro ai precedenti della nostra legislazione, che un beneficio accordato da una nuova legge (e qui il beneficio sarebbe semplicemente quello di allargare il termine per fare la domanda) possa profittare anche a quelli che dal 1872 ad oggi videro respinte le loro domande pel solo motivo di non averle presentate nel termine di 29 giorni, e non più, concesso dalla legge del 1872.

Ma restami da fare altre e più gravi considerazioni.

La legge del 23 aprile 1865 sulle pensioni militari aveva espressamente dichiarato, che dovesse essere applicata ai militari i quali facevano in quel giorno parte dell'esercito - la dizione propria della legge è: *che attualmente fanno parte dell'esercito*. - Quella dichiarazione la quale in sostanza importa una condizione, non è ripetuta nella legge del 2 luglio 1872 fatta per gli impiegati civili. Ma, dovendo questa pareggiare la condizione degli impiegati civili a quella dei militari, poteva essere considerata come sottintesa. Comunque sia, ogni incertezza fu rimossa da una dichiarazione contenuta nella relazione colla quale fu proposto dall'Ufficio

Centrale all'approvazione del Senato il progetto, che diventò la legge del 2 luglio 1872.

In quella Relazione è detto così: « egli è accertato, che come la legge del 23 aprile 1865 contemplava quei militari che al tempo della promulgazione della legge facevano parte dell'esercito, così questo progetto contempla gli impiegati che alla promulgazione di essa sono nel caso d'invocarne le disposizioni, e fanno attualmente parte dell'Amministrazione dello Stato ».

Invece nella Relazione presentataci ora dal nostro Ufficio Centrale vi è una dichiarazione la quale contraddice a quella fatta nel 1872. La dichiarazione contenuta nell'odierna Relazione suona così: « Rimane perciò inteso che il diritto a computare il tempo dell'interrotto servizio per gli effetti della pensione o indennità può farsi valere da tutti gli impiegati civili e militari dei cessati Governi provvisori, i quali furono riassunti dal Governo nazionale prima e dopo la detta legge 2 luglio, o addetti alle Amministrazioni civili dal medesimo dipendenti ».

A quale di queste due dichiarazioni si atterrà la Corte dei Conti, la quale dalla legge del 1872 è fatta giudice pel riconoscimento di questi diritti? E quando si volesse dare la preferenza alla seconda di queste dichiarazioni (non perchè sia più autorevole, perchè tanto lo è l'una che l'altra, ma perchè più recente) che cosa dovranno fare coloro che videro già rigettate le loro dimande, per la sola ragione che quando fu promulgata la legge essi non si trovavano al servizio dello Stato?

Potranno invocare questa nuova dichiarazione e far riconoscere il loro diritto? Dovrà la Corte dei Conti ritornare nelle proprie deliberazioni e stabilire una giurisprudenza nuova?

Io, per mia parte, non disconosco l'equità del principio contenuto nella dichiarazione che si trova nella Relazione dell'Ufficio Centrale; ma, per rimuovere ogni incertezza, quando il Senato deliberatamente e con cognizione di causa voglia andare per questa via, affine di creare un diritto vero e certo, parmi necessario un apposito articolo di legge....

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

Senatore FINALI... Ma un'altra questione d'al-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

tro genere, e forse non meno grave, mi pare sorga dalla dichiarazione dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale vuole che siano ammessi al beneficio della legge del 2 luglio 1872, non solo i funzionari addetti all'Amministrazione governativa, ma anche quelli addetti alle Amministrazioni dipendenti dal Governo.

La legge del 2 luglio 1872 in questa parte è esplicita; essa considera i funzionari riassunti dal Governo nazionale; se non sono impiegati governativi, la legge non li riguarda. Estendendosi ora il beneficio di quella legge ad impiegati di altre Amministrazioni dipendenti, l'aggravio non sarebbe lieve per le Finanze. La questione non era di gran momento fino ad un anno o due fa, quando di Amministrazioni dipendenti bensì dallo Stato, ma non Amministrazioni dello Stato in senso proprio, non se ne avevano molte, e quelle poche non avevano numeroso personale; oltre l'Amministrazione per il fondo per il culto ve n'erano poche altre. Ma oggi una disposizione simile acquisterebbe una gravità grandissima, specialmente avuto riguardo che quella dichiarazione comprende le riassunzioni in servizio presso Amministrazioni dipendenti dallo Stato, o prima o dopo la promulgazione della legge del 1872.

Se nella dichiarazione dell'Ufficio Centrale si dee trovare il principio regolatore dei giudizi in questa materia, è ben chiaro che vi è compreso tutto il personale delle ferrovie dello Stato. Non parmi che potrebbe aversi dubbio, giacchè l'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, non parlo di quelle che forse verranno in appresso, se non si deve considerare una Amministrazione propria dello Stato, è per lo meno dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Io non so se l'Ufficio Centrale abbia considerato per questo rispetto tutta la portata della sua dichiarazione; ma, se malgrado la gravità e l'importanza finanziaria di essa, ne volesse realmente gli effetti, allora non basterebbe la sua dichiarazione, ma sarebbe necessaria un'apposita disposizione di legge. Una semplice dichiarazione creerebbe una posizione di cose malaagevole per chi deve giudicare; e siccome una dichiarazione del Senato, per quanto sia autorevole la dichiarazione stessa e il Corpo da cui emana, non può creare un diritto, quando

non producesse effetti gravosi alle finanze, si avrebbe un danno morale non meno grave; cioè, avremmo fra le migliaia e migliaia di individui appartenenti alle Amministrazioni delle ferrovie recuperate dallo Stato, molti dei quali crederebbero di avere un diritto, che sarebbe loro conteso soltanto dall'arbitrio del magistrato che deve ad essi liquidarlo.

Se l'Ufficio Centrale, ponderate queste conseguenze della proposta contenuta nella sua dichiarazione, crederà di fare un apposito articolo, io non sarò di certo l'oppositore.

Quello a cui io prego di voler soprattutto porre mente è questo; che, siccome l'Ufficio Centrale con questa sua dichiarazione esprime in materia gravissima e delicata due avvisi, i quali tutti e due contrastano ad una giurisprudenza già stabilita, ispirata e al concetto d'una legge e alle dichiarazioni che ne accompagnano la presentazione, non possa il progetto di legge escire dal nostro voto con quella semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri, *Relatore*, ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Le cose dette con tanta lucidezza e con tanta autorità dall'onorevole Finali mi dispensano dall'entrare in particolari intorno all'origine di questa legge.

L'Ufficio Centrale venne a quella dichiarazione — che con validissimi argomenti è stata combattuta dall'onor. preopinante — per quel medesimo principio di equità onde lo stesso Senatore Finali ha detto essere stata ispirata la legge del 1872, di cui la presente non fa altro che prorogare il termine.

In genere fu pensato che, trattandosi di legge prorogativa di termini, i termini tutti nella legge stessa indicati dovessero intendersi egualmente prorogati, e che perciò potesse ammettersi che fosse prorogato il termine anche dell'entrata in servizio nelle Amministrazioni civili dello Stato per coloro che avevano servito in impieghi o civili o militari i Governi provvisori e che erano stati espulsi dai loro posti per fatti dei Governi reazionari del 1848 e del 1849.

Fu adunque per un principio di equità che si credette dover accogliere l'avviso che si intendesse prorogato anche questo termine. Venne considerato poi potersi benissimo dare il caso di taluni che, avendo coperto degli im-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

pieghi sotto i Governi provvisori ed essendone stati espulsi dai Governi delle restaurazioni, avessero cercato di provvedere a sè ed al mantenimento delle proprie famiglie senza porsi nella fitta schiera dei concorrenti agli impieghi dello Stato, e che per conseguenza fino al 1872 in amministrazioni private o al servizio di Società industriali o in altra guisa avessero potuto avere con che onestamente e decorosamente campare la vita.

Del pari fu considerato essersi potuto dare il caso che taluno di costoro per quelle dolorose vicende che accadono pur troppo frequenti, massime a questi giorni, fossero rimasti in appresso privi di ogni mezzo di sussistenza, e avessero cercato di ottenere ed avessero ottenuto impieghi o in Amministrazioni dello Stato o in Amministrazioni dallo Stato dipendenti dopo quell'epoca, vale a dire dopo la pubblicazione della legge del 2 luglio 1872.

Cotesti furono, non dirò i pensieri, ma i sentimenti che condussero l'Ufficio Centrale ad emettere la dichiarazione che venne appuntata dall'onorevole Senatore Finali. Ma dopo le savissime avvertenze da lui fatte, dopo i testi di legge da lui recati e l'interpretazione a questi data, come egli ha dimostrato, da una costante giurisprudenza, sarebbe da parte dell'Ufficio Centrale ostinazione, e peggio, se volesse mantenere la sua dichiarazione. E però, anche a nome dei miei Colleghi, io dichiaro che quella dichiarazione inserita nella Relazione dell'Ufficio Centrale deve tenersi come non iscritta, come non avvenuta.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Il Senato perdonerà che io prenda la parola per la ragione che ho trovato il mio nome tra i componenti dell'Ufficio Centrale.

Io avevo conoscenza di essere stato nominato dall'Ufficio III a componente l'Ufficio Centrale, ma per quegli innocenti disguidi che avvennero in Senato, io non ebbi nessun avviso delle riunioni dell'Ufficio Centrale. Questo lo dico per discaricarmi da una qualunque lontana responsabilità che possa su me venire per quanto fu detto in questa Relazione, avvegnachè il preopinante Collega Finali, quando testè parlava di una Relazione al Senato, era dessa una Relazione da me vergata, e sarebbe veramente flagrante la contraddizione che chi in quel

tempo che la legge del 1872 si elaborava, metteva avanti al Senato le ragioni perchè la legge fosse solamente applicata a coloro che nel tempo della di lei promulgazione occupavano l'impiego, ora potesse assentire a queste inversioni che l'Ufficio Centrale ha creduto fare.

Io, dopo le parole così sagge dell'onorevole Relatore Mauri, non stimo di aggiungere alcun'altra spiegazione; per me resta inteso che non partecipai all'Ufficio Centrale e che le mie idee d'ora non sono affatto mutate da quelle che furono raccolte nella Relazione della legge del 1872.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può che deplorare il disguido successo, certamente senza alcuna intesa dello stesso Ufficio Centrale, onde avvenne che esso non potesse approfittare dei lumi che gli avrebbe recati l'onorevole Senatore Caccia, autore della Relazione fatta al Senato sulla legge del 1872.

E a me corre poi l'obbligo di ringraziare l'onorevole Senatore Caccia delle sue cortesi parole.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Avendo l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale manifestato che la dichiarazione contenuta nella sua Relazione si deve avere come non scritta, io non sento il bisogno di aggiungere altro.

Rimane dunque ben inteso che la legge, la quale oggi è in discussione innanzi al Senato, non è che una semplice legge prorogativa dei termini della legge precedente, ma non deve nè può alterarne menomamente il concetto fondamentale; non può introdurre condizioni nuove o modificazioni alle condizioni originariamente prescritte.

Dopo questa dichiarazione a me non rimane che pregare il Senato di voler dare il suo voto favorevole alla legge che gli è sottoposta.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Veramente, avendo rilevato la contraddizione che era tra l'antica e la nuova dichiarazione, io non vedeva necessaria la conseguenza del ritiro della dichiarazione nuova per parte dell'Ufficio Centrale. Volli solamente

dimostrare la necessità che, volendosi l'effetto, si ottenesse per mezzo di una disposizione della legge.

Ma l'Ufficio Centrale avendo proposto di considerare come non avvenuta la sua dichiarazione, e l'onorevole Ministro avendo detto che egli voleva che questa legge non avesse altro effetto da quello di prorogare un termine, io non farò una proposta, perchè non saprei da chi verrebbe appoggiata, dal momento che è abbandonata anche dall'Ufficio Centrale.

E qui mi arresterei, se non vi fosse una parte del mio discorso, alla quale l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non mi sembra abbia risposto.

Io, prima di passare ad altre considerazioni, aveva messo innanzi al Senato una questione di altro genere. Io ho detto che dal 1872 ad oggi, essendo trascorso un termine non breve, è avvenuto che molti o parecchi individui (il numero non monta, perchè la gravità di una ingiustizia nell'ordine morale non si misura dal numero delle persone offese) fecero la domanda della sanatoria alle interruzioni del loro servizio, e la videro respinta per essere stata presentata dopo il 31 luglio 1872.

Ora, io torno a domandare, per rispetto a questi individui, i quali dal 1872 in qua hanno presentato le loro domande e se le videro rigettate, perchè non le fecero in tempo, se questa legge di proroga deve ad essi recare beneficio oppur no?

Io non parlo di quelli la cui domanda fu respinta, e restano ancora in attività di servizio; questi la potranno nuovamente ripresentare. Alludo specialmente a quelli i quali in questo intervallo hanno cessato dal servizio.

Ad esempio, un impiegato riassunto in servizio nel 1859, che era stato impiegato d'uno dei Governi provvisori nel 1848, ha nel 1878 liquidato un'indennità di poche migliaia di lire, non essendogli stato computato il decennio fra il 1849 e il 1859; riammesso in termine, come l'equità richiede, potrebbe liquidare una pensione vitalizia per 30 anni di servizio.

Ora, ripeto, desidero sapere se quest'individuo, il cui diritto a pensione o ad indennità già venne fatto valere e liquidato, abbia o non il diritto di invocare una nuova liquidazione; in altri termini, se la proroga al termine stabilito dalla legge del 1872 debba pro-

fittare a tutti quelli cui la legge stessa riguardava.

Il principio di equità mi direbbe di sì; e il mio onorevole amico, il Senatore De Falco, che gode tanta autorità non solo per me (*rivolto verso il Senatore De Falco*) ma anche presso l'intero Senato, dice che questo è indubitabile. Ed a questa sua dichiarazione io dovrei acquietarmi e non più insistere sull'opportunità di una più esplicita dichiarazione dell'Ufficio Centrale o del Ministero; però osservo che delle due leggi da me ricordate, quella del 25 febbraio 1865, che modificò la legge delle pensioni militari, dichiarava espressamente che alcuni dei suoi benefizi erano applicabili anche a coloro i quali avessero già liquidato la loro pensione.

Così la legge del 26 marzo 1871 (perdoni il Senato se ritorno su questo) la legge del 26 marzo 1871, la quale dichiarò che le campagne di guerra erano computabili utilmente anche per i militari collocati in riforma, mentre prima erano valutate solo a quelli che erano collocati a riposo, disse agli interessati: presentatevi alla Corte, rinnovate le vostre domande, e otterrete una nuova liquidazione. Non vorrei che da questo precedente si traesse argomento contro quelli cui riguarda la legge del 1872, per contendere ad essi un diritto che non è espressamente attribuito dalla legge, tanto più che la legge del 2 luglio 1872 chiaramente dichiarò nell'articolo terzo, che coloro i quali avessero già liquidato pensione o indennità non ne avrebbero profitato.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Se bene ho compreso qual è il desiderio dell'onorev. Senatore Finali, egli accenna a coloro i quali non domandarono in tempo il beneficio della legge del 1872, quantunque avessero avuto il diritto di domandarla, perchè a quell'epoca erano impiegati. Ora, dell'esser essi decaduti da quel beneficio, e dell'esser stati in appresso pensionati, senza l'aggiunta di quel tempo, il Collega domanda se questa legge, che oggi rimette in tempo gli impiegati dei Governi provvisori a presentare la domanda per il godimento del beneficio, sia applicabile a coloro che hanno per essi il fatto compiuto, e legalmente irrevocabile.

Io prego il Collega a fare due riflessioni. La

prima è che costoro sono già stati ammessi ad una liquidazione definitiva, la quale è irrevocabile per la legge statutaria. La seconda è che una legge di semplice proroga non potrebbero mai estenderla a cose finite, a diritti giudicati, a cause finite.

Le parole della legge testualmente riguardano coloro che ancora sono nello stato giuridico proclamato dalla legge del 1872, ed i quali, per mancanza di una modalità, di tempestiva domanda, restano nello stato giuridico del possesso di un dritto da dichiarare, ma mica di un dritto già reietto per forclusione; un diritto caduto non può esser messo in movimento o meglio ristabilito da una legge, la quale non tocca il merito del diritto, ma solamente proroga l'esercizio del diritto istesso. (*Approvaz.*).

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Mi dispiace di ripigliare per la terza volta la parola; a me pare una questione molto grave; e il discrepante avviso di due altri magistrati in questa materia mostra la opportunità di risolvere la questione. Non si deve dimenticare che queste leggi riparatrici non rispondono ad un principio di diritto e di giustizia assoluta, ma si informano ad un principio di equità. Solo l'equità le ispira, l'equità non deve mai abbandonarle.

Ora, io chiedo al mio onorevole Collega ed amico il Senatore Caccia: ved'egli equità in questo, che uno il quale, per esempio, nel 1875 sia uscito dalla famiglia degl'impiegati, e non abbia potuto far sanare la interruzione de' suoi servigi, per aver lasciato trascorrere il termine perentorio scritto dalla legge del 1872, che questo disgraziato abbia per sempre perduto il suo diritto; e che la Legge del 1872, malgrado la proroga che ora si dà all'esercizio del diritto, rimanga sempre per lui lettera morta? L'equità per certo non lo permetterebbe; nè credo che l'onorevole Caccia voglia dirmi che equità in questo ci fosse.

Altre leggi, e qui le cito per trarne un argomento diverso da quel di prima, altre leggi, come quella del 25 febbraio 1865 e quella del 26 marzo 1871 sulle pensioni militari, accordano dei diritti ad individui che si trovavano nell'Esercito; ma quelle leggi dichiarano espressamente che i loro benefici devono estendersi anche agli individui che avevano già liquidati

i loro diritti alla pensione. Se con quelle disposizioni si rese omaggio ad un principio di equità, il seguire ora un principio contrario, non sarà forse, se così vuolsi, un'offesa ad un principio assoluto di giustizia, ma sarebbe pur sempre un'offesa evidente ai principi dell'equità. Anzi io la direi addirittura una iniquità (*iniquitas* nel civile significato latino). Quella iniquità si verifica allorquando in identità di condizioni vi è diversità di trattamento. In un trattamento duro per tutti, lasciando a parte il morale, il principio geometrico della giustizia può essere rispettato.

Quindi io raccomando questa questione alla giustizia non meno che alla equità del Senato; e quando l'Ufficio Centrale non creda di annuire a questa proposta, mi riserberei io medesimo di proporre un'aggiunta all'articolo, perchè non si tratta di estendere i benefici della legge del 1872, cosa alla quale l'on. Ministro delle Finanze si opporrebbe, ma si tratta solamente di applicare con equità il principio della proroga introdotta dalla nuova legge, rendendola utile a tutti quelli a cui la legge del 1872 volle provvedere.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Caccia ha la parola.

Senatore CACCIA. Il Collega Finali ha preso le mosse da un ordine d'idee che davvero io non saprei accettare. Egli, in nome dell'equità, che è veramente una virtù che ha sede in tutti i cuori generosi, voleva che a questa legge si desse il senso di essere pure applicabile ai casi di cui testè ha fatto parola. Io lo pregherei di aver lui l'equità di troncare questa questione, giacchè qualunque dichiarazione da una parte o dall'altra fatta in Senato, farebbe in un giorno avvenire, mortificare la retta interpretazione della legge, demandata a tali magistrati; avvegnachè qui nel cozzo delle opinioni non vien fuori la vera interpretazione della legge, e quindi in appresso può crearsi un pregiudizio, a chi ha quest'obbligo d'interpretarla. Quindi io lo pregherei di desistere da quest'ordine di idee.

Se poi egli credesse che non saremmo più nel caso della equità, e che in vero la proroga domandataci non porti seco altro se non che a ripetere le sanzioni che vengono lette nella legge del 1872, e se egli volesse invece pro-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

porre un'altra disposizione, lo faccia pure; sarei forse anch'io corrivo ad unirmi a lui. Ma però, tutte le volte che ci limitiamo ad approvare questa legge, egli mi consenta la preghiera di lasciare ogni disamina a chi dovrà un giorno interpretare la legge.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Dopo le osservazioni fatte dall'onor. Senatore Caccia, che fa parte anche egli dell'Ufficio Centrale, veramente non avrei nulla da aggiungere. Mi limiterò quindi a dire pochissime parole.

L'Ufficio Centrale non ha incontrato alcuna difficoltà di ritenere per non iscritte nella sua Relazione quelle parole alle quali accennava nel suo discorso il Senatore Finali, precisamente per lasciare intatta la interpretazione dell'articolo. Per la stessa ragione non potrebbe consentire che, sotto un altro aspetto, si venga a dichiarare in qual senso più o meno esteso debba intendersi l'articolo medesimo.

La legge, che è già stata votata dalla Camera dei Deputati e che sarà votata, io spero, anche dal Senato; è quella che è: e coloro che debbono applicarla, la interpreteranno secondo il suo spirito e la sua lettera, nè noi possiamo preoccupare con una nostra dichiarazione il loro giudizio indipendente ed assoluto.

Il concetto dell'onor. Finali inchiuderebbe quello di estendere la facoltà che concede questa legge anche a quegli impiegati che han già liquidato una pensione, e che non poterono profittare del vantaggio loro concesso dalla legge del 1872, perchè fecero la loro dimanda fuori del termine in quella legge stabilito. Ora, io dimanderei all'onor. Senatore Finali, crederebbe egli che se per avventura l'impiegato pensionato fosse morto, anche la vedova e i figli minorenni avrebbero il dritto di chiedere che la loro pensione fosse nuovamente liquidata?

Certamente questa sarebbe la conseguenza, e allora dove andremmo noi?

Egli è evidente che la legge non ha voluto ritornare su fatti compiuti. Essa ha voluto solamente venire in soccorso di coloro che non ancora han liquidato la loro pensione.

Noi abbiamo innanzi a noi una legge che proroga un termine, e non altro; e in questo senso limitato e ristretto dobbiamo discuterla e

votarla. È un favore che si concede, ma solamente a coloro che non hanno ancora sperimentato i loro diritti.

Laonde l'articolo che si propone di aggiungere l'on. Finali cangia totalmente l'indole della legge, e quasi farebbe avere alla medesima un effetto retroattivo; e quindi a nome dell'Ufficio Centrale sono dolente dover dichiarare che esso non può accettarlo.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che l'onorevole Finali ha proposto e inviato al banco della Presidenza quest'articolo 2:

« Coloro poi dei quali furono rigettate le domande per essere state presentate dopo il termine stabilito dalla legge 2 luglio 1872, potranno ripresentarle nel termine stabilito dalla presente legge. »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Non creda il Senato che io voglia trattenerlo a lungo. Dirò solamente, rispetto al principio da cui è informato l'articolo da me proposto, che l'onorevole amico De Falco, prima d'aver visto il testo della legge del 2 luglio 1872, lo riconosceva così evidente che, non potendo dubitare del contrario, reputava superflua una dichiarazione della legge. Ma l'opinione dell'on. Caccia, come ha udito il Senato, è contraria a quella dell'onorevole De Falco.

Da questo contrasto di opinioni emerge chiaramente non dirò l'opportunità ma la necessità di una dichiarazione legislativa, la sola che abbia impero sulle contrarie idee dei magistrati.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole De Filippo, mi permetto dire che da quel banco tutt'altro poteva aspettarmi fuorchè un'opposizione simile. Non voleva l'Ufficio Centrale colla sua dichiarazione, che ha disdetto solamente in seduta, far profittare la legge del 1872 anche ad individui, che per precedenti dichiarazioni non vi sarebbero compresi? Ed ora si oppone a me, che per lo meno vorrei profittasse a tutti coloro, che la legge stessa senza alcun dubbio comprendeva!

La mia proposta, che neppure avrebbe gravi conseguenze finanziarie, sta dentro i confini della legge del 1872, obbedisce ad un principio di equità, e mira a togliere di mezzo l'iniquità che resulterebbe dal diverso trattamento

usato agli uni ed agli altri, per causa accidentale e non sostanziale.

Il caso poi di morte poteva anche non essere citato: io non misi in causa i morti, e non evocai cadaveri, come l'onorevole De Filippo ha detto. I più di quelli cui riguarda la mia proposta sono vivi; se altri saranno morti, essi non verranno a domandare nulla; ma se hanno lasciato delle vedove e degli orfani, questi potranno far valere il diritto che avrebbero avuto i loro autori. Quindi io prego di nuovo il Senato di volere approvare l'articolo da me proposto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole sig. Ministro se accetta quest'articolo proposto dall'onorevole Senatore Finali.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi rincresce di dover dichiarare al mio collega ed amico Senatore Finali di non potere accettare l'articolo aggiuntivo che egli propone. Quest'articolo può avere due scopi, se male non ho capito il concetto dell'onorevole proponente: l'uno che è proprio di una legge interpretativa, l'altro di una legge affatto nuova, modificativa della legge preesistente. Se l'onor. Senatore Finali intende di proporre quest'articolo come interpretazione autentica, legislativa, di un dubbio nato nell'applicazione giurisprudente della legge del 1872, non esito a dire che in principio sono contrario alle leggi interpretative di questa natura. Vi è la Corte dei Conti alla quale spetta il compito, per legge, d'interpretare e applicare le leggi sulle pensioni, e il Governo ed il pubblico sono ossequenti ai verdetti di questa Magistratura. Io non posso facilmente ammettere la necessità e la convenienza di una legge la quale venga ad interpretare un dubbio (anche se dubbio possa nascere dalla legge del 1872) di fronte ad una giurisprudenza costante della Corte dei Conti. Forse la Corte potrà cambiare la sua giurisprudenza, ma non credo che convenga al potere legislativo di intervenire a risolvere una questione puramente giuridica.

Se poi lo scopo della proposta dell'on. Senatore Finali è d'introdurre in questa legge una modificazione sostanziale alla legge del 72, allora io non avrei che a ripetere quello che ho detto pochi momenti fa, vale a dire che qui si tratta di una pura legge prorogativa del termine della legge del 72, e non d'introdurre

un *jus novum* modificativo della legge preesistente.

Quindi, e sotto l'uno e sotto l'altro aspetto, non potrei accettare la proposta dell'on. Senatore Finali, e mi associo all'opinione che già molto autorevolmente è stata espressa dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Finali nella sua proposta?

Senatore FINALI. Io insisterei perchè fosse posto ai voti l'articolo da me proposto, e ne dirò brevemente un'ultima parola.

Io non intendo per nulla di proporre che vengano estesi i benefici della legge del 1872; propongo soltanto che sia dichiarato in questa legge che l'allargamento di termine è fatto per tutti quelli cui riguarda la legge del 1872.

Io non propongo altro che questo; se l'equità in una legge, che non ha altro movente e fondamento all'infuori dell'equità, è un vano argomento, il mio articolo avrà mala fine; tuttavia io non mi pentirò di averlo presentato.

PRESIDENTE. Io interrogo il Senato se l'articolo proposto dal Senatore Finali è appoggiato. Chi lo appoggia voglia sorgere.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, si pone ai voti l'articolo del progetto di legge del Ministero e dell'Ufficio Centrale.

Lo rileggo:

« Coloro i quali, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge del 2 luglio 1872, N. 894, Serie 2<sup>a</sup>, lasciarono trascorrere il termine stabilito dall'art. 3<sup>o</sup> della stessa legge senza invocarne i benefici, restano abilitati a far valere ulteriormente i loro titoli entro un anno dalla promulgazione della presente legge ».

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si pone ora ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Senatore Finali, e già appoggiato. Lo rileggo:

(Vedi sopra).

(Dopo prova e contro prova l'articolo 2<sup>o</sup> non è approvato).

PRESIDENTE. La legge dunque rimane nel solo articolo che fu pur dianzi approvato.

Si procede allo squittinio segreto sui tre progetti testè discussi.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1879.**

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1879.

La parola spetta all'onorevole Senatore Mamiani.

Senatore MAMIANI. Io ero deliberato di astenermi dal discorrere sull'andamento della nostra politica estera, sapendo che molti altri l'avrebbero fatto assai meglio di me come in realtà è accaduto. Pure, pigliando occasione dal doversi quest'oggi discutere il Bilancio degli Esteri nel suo stato di prima previsione, io non posso e non voglio tacere circa l'art. 44 del Trattato di Berlino, perchè da una parte dipende da esso una spesa cresciuta o soppressa nel Bilancio e dall'altra quell'articolo riguarda un popolo, della cui libertà e gloria noi Italiani dobbiamo essere desiderosi e gelosi e non permettere che una macchia assai fosca s'imprima sopra il suo nome.

L'articolo dice: « En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce que concerne la jouissance des droits civils et politiques. »

Gli artifici, le ambiguità, i sofismi e le tergiversazioni d'una parte dei Rumeni per eludere codesta prescrizione chiara e precisa del Trattato, sono ormai note a ciascuno. Nelle due Aule parlamentari se n'è assai ragionato e il Presidente del Consiglio mi sembra volere stringere l'azione sua diplomatica in questo dilemma: o i Rumeni eseguiranno puntualmente il citato articolo, ovvero noi ricuseremo di riconoscere la loro indipendenza.

A che dunque interrogo io ancora il Ministro? Non bastano le sue promesse formali? A mio giudizio non bastano. Perchè i diplomatici del Congresso paiono riposarsi sopra un equivoco. Si abolisca, dicono, l'articolo 7 della Costituzione Rumena il quale prescrive che i soli cristiani stranieri possono conseguire lettere di neutralità. Ora, il signor Presidente del Consiglio è certamente informato che il maggior numero degli ebrei della Rumenia, vi dimorano

da qualche secolo; e l'antichità sua sorpassa quella di moltissimi cittadini che oggi sono o Deputati o Senatori o Ministri. E sappiasi bene che mentre gl'israeliti vengono colaggiù esclusi da ogni diritto, soggiacciono ad ogni gravoso dovere; pagano le imposte comuni, entrano nell'esercito per la legge di coscrizione e così parecchi di loro (nè ciò è detto per ornamento rettorico ma per la nuda verità) parecchi di loro spesero nelle ultime guerre il sangue e la vita per una patria ingrattissima che li sconosce e ripudia.

Il nostro Governo, impertanto, dee chiedere al Governo della Rumenia molto meno di quello che sembra esser proposto. Non occorre che i Principati si disagino a convocare per ciò una Costituente; non occorre si disagino a sopprimere un articolo della lor legge fondamentale. Allarghino, invece, le disposizioni del lor Codice civile, imitando l'esempio di pressochè tutte le nazioni dell'Occidente. Essi debbonvi scrivere queste parole o le somiglianti: *chiunque è nato o domiciliato nella Rumenia non potrà essere escluso da impieghi nè privato d'alcun diritto civile o politico per sola differenza di religione e di culto.*

Io prego con istanza il signor Presidente del Consiglio a formulare il suo dilemma nella guisa che io esprimo e procurare che i governi sottoscrittori dell'articolo 44 del Trattato concorran nel concetto medesimo. Nè dubiti Egli con ciò d'invadere minimamente l'autonomia interiore dello Stato Rumeno.

Nel vero, esso chiede (badisi bene) che l'autonomia sua esteriore nel modo che esiste oggi di fatto possa parimente esistere di giure e diventi una ferma e ben definita disposizione del diritto pubblico europeo. Badisi bene, replico io, ciò è un favore segnalato che la Rumenia domanda ai sottoscrittori del Trattato di Berlino. Invece di essere trattata secondo i semplici principî della giustizia naturale e secondo che avviene a numerosissime popolazioni africane ed asiatiche le quali non vivono per ciò *ex lege*, essa domanda tutti i vantaggi di buoni rapporti e di buona amicizia internazionale, conforme l'hanno costituita le convenzioni positive e molteplici, le tradizioni e consuetudini onde sono legati reciprocamente la maggior parte degli Stati d'Europa. A questa domanda del Governo rumeno l'Italia risponde

con piena legittimità: non ricuso il patto che proponete ed anzi l'accolgo premurosa e con lieto animo, trattandosi di stringere amicizia e accordi particolari coi rappresentanti orientali del vecchio sangue romano. Ora, a questi accordi liberi e volontari noi poniamo una sola condizione e cioè che vi piaccia di abolire gli indegni legami che ancora mantenete alla libertà di coscienza; pensate, Rumeni, che quanto è onesto il proporre una tal condizione, altrettanto vergognoso è il respingerla. È vergognoso a voi soprattutto che discendete da una illustre colonia latina costituita là sul Danubio appunto per difendere contro i barbari le conquiste della civiltà e gl'innati diritti dell'uomo. Ricordomi d'averne parlato or sono parecchi anni, in questo consesso medesimo, lamentando a un bel circa e disapprovando gli stessi fatti. Ma oggi abbiamo con noi l'autorità di un Congresso europeo.

Io spero dal signor Ministro risposta precisa e non diversa da quello che io mi arbitro di proporre.

Senatore PEPOLI G. Forse non avrei presa la parola in ora così tarda se l'illustre Senatore Mamiani non avesse sollevato la questione della Romania.

Con mio grave rammarico io non posso dividere le opinioni formulate dall'onor. nostro collega.

Ascoltando le parole dell'eloquente preopinante ho dovuto convincermi che relativamente a quella dolorosa questione noi ci aggiravamo in un fatale equivoco, e che era doveroso che in questo recinto sorgesse una voce che respingesse le accuse, che in nome della libertà furono lanciate a quel nobile e generoso popolo, che, oso dire, è tanta parte di noi medesimi, e che attraverso ai campi sanguinosi della Dobruscia portò con tanta gloria e con tanto splendore il nome di discendente della razza Romana.

La questione, o Signori, a mio avviso non è stata posta sulla sua vera base. Debbo innanzi tutto richiamare l'attenzione del Senato e del signor Ministro, non sopra vane ed incerte ipotesi, ma sopra un fatto. È egli veramente esatto, è egli veramente indiscutibile che i Rumeni neghino di riconoscere la libertà di coscienza? È egli strettamente vero che essi rifiutino di aderire all'art. 7 del Trattato di Ber-

lino? I documenti ufficiali che ho sott'occhio mi provano precisamente il contrario.

L'articolo XLIII del Trattato di Berlino stabilisce:

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants ».

E l'articolo XLIV.

« En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

« La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'Etat Roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels ».

Ma d'altra parte la Costituzione rumena all'articolo 7° stabilisce che « la qualité de Roumain s'acquiert ou se perd d'après les règles déterminées par les lois civiles.

« Les étrangers des rites chrétiens peuvent seuls obtenir la naturalisation ».

Ed all'art. 129:

« Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu de procéder à la revision de telle disposition de la Constitution qu'il designe.

« Après cette déclaration lue trois fois de 15 en 15 jours en séance publique et approuvée par le deux Assemblées, celles-ci sont disoutes de plein droit et il en sera convoqué de nouvelles dans le délai prescrit par l'article 95 ». Cioè nello spazio di tre mesi.

Ora, come vede il Senato e come vede l'onorevole Senatore Mamiani, la Rumenia non può dichiarare definitivamente che l'articolo 7° della Costituzione sia abolito senza attenersi alle norme prescritte tassativamente dalla legge.

E per verità, come potrebbe un Governo costituzionale consigliare ad un popolo amico in nome della giustizia e della libertà, di violare il proprio patto fondamentale?

E non ha forse intanto il Principe di Rumenia sottoposto al Parlamento rumeno il Trattato

di Berlino, e non fu forse dai due rami del Parlamento accolto a pieni voti?

Forse ossequioso a questo duplice voto, il Ministero Bratiano non ha egli presentato alle Camere la dimanda di procedere alla riunione di una Costituente per modificare l'art. 7° della Costituzione rumena, e non hanno forse le Camere nominate Commissioni interamente favorevoli per esaminare la questione?

Ma per raggiungere lo scopo a cui noi intendiamo, conviene che passi un tempo molto lungo poichè sono necessarie tre letture della legge; queste non possono farsi che alla distanza di quindici giorni. Giova poi riflettere che occorre il tempo necessario a convocare la Costituente, quindi un altro indugio di due o tre mesi; perciò colla migliore delle buone volontà la Rumenia non può aderire *ipso facto* alla ingiunzione del Trattato di Berlino.

Infatti, le ragioni che ho esposte, hanno valso a far sì che la Turchia, la Russia, l'Austria hanno già riconosciuto l'indipendenza della Rumenia.

Le Province occidentali dietro iniziativa della Francia hanno dichiarato di voler sospendere il riconoscimento della Rumenia sino a che la costituzione non sia stata modificata.

Il Senatore Mamiani intenderà quale sentimento di profondo dolore abbia svegliato in quel popolo generoso la sfiducia manifestatagli da quelle potenze medesime dalle quali s'imprometteva maggior benevolenza.

Certo non è dall'Italia, che è la sua benamata madre, che essa poteva aspettarsi un'offesa così grave, così dolorosa al suo decoro.

Se la Rumenia non adempierà l'obbligo che le è imposto dal trattato di Berlino, se la Camera costituente rifiuterà di modificare la costituzione, allora il nostro Governo potrà ragionevolmente e giustamente rompere le relazioni diplomatiche; allora egli potrà far valere i diritti di umanità ai quali alludeva l'on. Senatore Mamiani. Ma intanto io dico francamente che la coazione che si vuole da noi esercitare sul popolo rumeno, è un atto che non può a meno di sollevare in quel popolo generoso un sentimento di sdegno.

E qui osserverò sommessamente all'onorevole Senatore Mamiani che se allorquando noi abbiamo votata la legge delle guarentigie religiose, le potenze ci avessero detto: « il vostro

riconoscimento è a patto che voi proclamiate immediatamente l'inviolabilità del Vaticano, » nessuno in questo recinto si sarebbe alzato per dare un voto formale ad una legge che avesse avuto l'apparenza di una coazione. I popoli hanno, onorevole ed illustre Collega, un sentimento di dignità che non bisogna calpestare. Ed io che ho intimi rapporti con quel nobile paese posso affermare che la politica di sfiducia propugnata dalle potenze occidentali, rende più difficile al Principe il proprio compito. Essa invece di sciogliere la questione la inasprisce e ci allontana da quella nobilissima meta alla quale si giustamente e con tanto eloquenti parole agogna l'onorevole Mamiani.

Per tutte queste ragioni io credo che l'Italia non avrebbe in nessun modo dovuto armonizzare la sua politica alla politica della Francia e della Inghilterra.

Anzi credo che essa avrebbe dovuto rendersi malleatrice al cospetto dell'Europa, della parola di onore di quell'antica sua figlia. Essa avrebbe dovuto mostrare coi fatti che crede fermamente all'onestà ed alla lealtà del popolo rumeno. In questa guisa, me lo consenta l'illustre oratore, noi avremmo ricuperato in Oriente, e soprattutto sulle rive del Danubio quella influenza, che una politica incerta e vassalla all'Inghilterra ed alla Francia ci hanno fatto fin qui perdere o smarrire.

Io richiamo quindi l'attenzione dell'onorevole Ministro degli Esteri su quanto ho detto, e lo prego nel suo alto senno di considerare se non fosse opportuno per l'Italia di rendersi solidale, come dissi, della politica rumena, ed imitare quelle nazioni che hanno già lealmente, nobilmente riconosciuta la indipendenza della Rumenia.

Debbo poi dire una parola ancora all'onorevole Senatore Mamiani intorno alla questione religiosa.

Allorquando io ebbi l'onore di esser Ministro del Re a Vienna, ho dovuto lungamente studiare la questione rumena; e per verità io non credo che essa sia sostanzialmente una questione di libertà di coscienza come fu affermata dall'onorevole preopinante.

In Rumenia la questione degli Ebrei è una questione sociale.

Non è esatto il dire che gli ebrei che vivono in Rumenia siano veramente Rumeni; essi ap-

partengono ad una stirpe che s'è sovrapposta al popolo rumeno. Gli Ebrei rumeni non parlano il linguaggio del paese; hanno un'origine differente. L'Ebreo rumeno, non è un figlio che domanda il suo posto al focolare della famiglia, non è neppure un viandante il quale in tempo di bufera domanda un ricovero, è un invasore che domanda al pacifico cittadino le chiavi della sua casa per introdurvisi legalmente e spogliarla.

Le persecuzioni che hanno avuto luogo in Rumenia contro gli Ebrei non sono persecuzioni che siano nate dal sentimento religioso o perchè i Rumeni abbiano voluto impedire agli Ebrei di esercitare nella pienezza della loro volontà la religione ebrea. I disordini che sono nati in Rumenia per cagione degli Ebrei sono avvenuti per quella fatale usura che essi esercitano — che vale il dissimularlo? — su larghissima scala. Bisogna conoscere esattamente, onorevole Senatore Mamiani, le condizioni di quell'infelice paese per apprezzare la condotta degli Ebrei; essi soli hanno il danaro, essi soli dissanguano giorno per giorno il popolo rumeno.

Il giorno che avranno il diritto di possedere legalmente, tutto il suolo rumeno loro apparterrà, e la piccola proprietà scomparirà interamente.

L'onorevole Senatore De Cesare m'interrompe dicendomi: scacciateli! Ed è appunto per ciò che nell'articolo settimo della Costituzione, la Rumenia aveva negato ad essi quel diritto di nazionalità che oggi l'Europa rivendica, preoccupandosi più della questione di forma che della questione di sostanza.

Io disapprovo al certo altissimamente la persecuzione di cui il popolo ebreo fu fatto segno in Rumenia. Ma la persecuzione non ha fatto altro che ridondare in danno del popolo Rumeno e della nazione Rumena, adulterando e falsificando la verità: imperocchè la libertà di coscienza non ci ha proprio nulla a che fare.

La questione Rumena, ripeto, è semplicemente una questione economica, sociale; e nessuno avrebbe provato un sentimento di pietà per coloro che abusano del denaro e della frode se non fossero stati perseguitati. Ad ogni modo i Rumeni accettano le disposizioni del Congresso di Berlino; i Rumeni sono pronti ad

appagare il desiderio delle potenze europee. Essi cercheranno in nuove leggi il mezzo di potersi legalmente difendere dall'invasione e dalla violenza dell'usura. Intanto io credo utile, necessario di riconoscere la Rumenia senza ricorrere a degli indugi, che sarebbero magnanimi esercitati verso un popolo forte, che sono disdicevoli esercitati verso un popolo generoso ma debole.

So che in Italia vi è chi va dicendo: Ma noi abbiamo dimostrato la nostra simpatia per il popolo Rumeno. Io non so per verità quale simpatia abbiamo noi mostrato ai Rumeni. Noi non abbiamo speso nè un soldato, nè uno scudo perchè i Rumeni ricuperassero la loro indipendenza. A Berlino siamo stati impotenti ad impedire che la Russia strappasse a quel valoroso paese una delle sue più ricche provincie; noi abbiamo lasciato la loro frontiera aperta alle invasioni russe.

Con qual diritto possiamo noi dunque esercitare una coazione sulla Rumenia, in mercè di qual servizio reso possiamo noi dire ai Rumeni: noi non crediamo alla lealtà dei vostri propositi; voi non siete meritevoli di usufruttare di quella indipendenza che avete conquistata versando il vostro sangue sui campi di battaglia?

So bene che il predecessore dell'onorevole Depretis nell'altro ramo del Parlamento, per mostrare la simpatia dell'Italia verso la Rumenia, affermava di avere inviato a quel generoso e prode Principe il Collare dell'Annunziata.

Io che conosco ed apprezzo i sentimenti nobilissimi di quel giovane Principe, vivo sicuro che per quanto gli sia riuscito prezioso il dono del Collare dell'Annunziata, egli avrebbe preferito che il Governo italiano non avesse offeso, disconosciuto la lealtà e il decoro del suo popolo.

Le ragioni che ho svolte riguardano esclusivamente la Rumenia; ma mi permetta, onorevole Ministro, di affermare, che vi ha una ragione per riconoscere immediatamente la Rumenia, ad onta degli accordi presi colle potenze occidentali, che è unicamente italiana.

Io credo che riconoscendo oggi la Rumenia noi non solo provvederemo alla dignità del popolo rumeno, ma provvederemo pure alla dignità del popolo italiano.

L'onorevole signor Ministro non ignora che

a Berlino il nostro rappresentante si fece iniziatore di una nobile proposta che io ritengo, fosse la più utile che venisse fatta dal Governo italiano.

Il Governo italiano propose che si nominasse una Commissione internazionale per invigilare a Costantinopoli tutto ciò che rifletteva ai debiti della Turchia, e ciò nell'interesse delle Potenze occidentali.

Ora sventuratamente, a quanto si dice, la Commissione internazionale sta per essere formata, se non è già formata....

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, no.

Senatore PEPOLI .....Sono molto lieto che l'on. signor Ministro possa in questo risguardo smentire le voci autorevoli che sono corse; ma in ogni modo è certo che sono corse voci autorevoli che di questa Commissione fossero stati chiamati a far parte rappresentanti francesi, inglesi e tedeschi, e che dei diritti degli Italiani non si fosse tenuto nessun conto.

Dissi l'altro giorno che metto moltissimo pregio all'alleanza francese, imperocchè credo che in essa stia la salvezza della causa della civiltà, ma io desidero che la Francia usi per noi quei riguardi che ogni popolo ha diritto di ottenere da un altro.

Ora, se fosse vero che il fatto a cui ho accennato, si fosse verificato o stesse per verificarsi, a me, confesso il vero, parrebbe che il riconoscimento della Rumenia, fatto ad onta della pressione francese, sarebbe una risposta abbastanza efficace al modo poco benevolo con cui siamo trattati.

Ben inteso che quando parlo del riconoscimento della Rumenia non intendo che sia fatto senza ottenere da lei la formale promessa che essa adempierà i patti del Trattato di Berlino.

Su questo punto sono stato abbastanza esplicito, perchè anzi, se non erro, ho detto che se la Costituente Rumena respingesse il Trattato di Berlino, le relazioni internazionali dovrebbero essere immediatamente rotte. Per me è una semplice questione di fiducia.

Credo e vorrei che il Ministero credesse alla lealtà della Rumenia. Vorrei che l'Italia avesse per la Rumenia quella medesima fede che l'Europa ebbe per lei.

Domando venia agli onorevoli miei Colleghi

se ho svolto assai male il mio concetto, inadeguatamente al certo alle alte questioni che dovevo trattare, ed all'illustre oratore che mi sono studiato di combattere; ma sono giunto in Roma or sono pochi momenti, e tutta la scorsa settimana fui alquanto indisposto, sicchè, ripeto, domando perdono al Senato se le mie parole furono tanto disadorne.

Non posso però chiudere il mio discorso senza eccitare l'onorevole Presidente del Consiglio a non indugiare ad aprire, nonostante il rifiuto dell'Inghilterra e della Francia, la porta di casa a quel nobile rampollo della nostra razza, e a ribattezzarlo in nome della gran madre, l'Italia.

Non tema, egli crescerà prospero e vigoroso, e nell'avvenire potrà mostrarsi meritevole di essere disceso dalla latina stirpe immortale, diventando in Europa, come diceva il Principe Carlo nel suo discorso della Corona, un elemento di forza e di prosperità per l'Europa intera, e soprattutto un elemento di libertà e di progresso sulle sponde del Danubio. *Approvazione*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Di Monale.

Senatore DI MONALE. Stante l'ora tarda, pregherei l'onorevolissimo signor Presidente a volerli riservare la parola per domani; del resto poi, io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. L'ora, essendo tarda, riservo per domani la parola all'on. Senatore Di Monale.

Intanto che si procede alla verifica delle urne, leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1879;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1879.

Annuncio il risultato della votazione:

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Firenze:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

## SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

Convenzione pel reciproco trattamento daziario fra l'Italia e la Francia:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Proroga del termine fissato dalla Legge per

chiedere la pensione o l'indennità malgrado la interruzione dei servizi:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Domani la seduta incomincia alle ore due, coll'ordine del giorno suenunciato.

La Seduta è sciolta (ore 6).